



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

## **INTEGRAZIONE FONDO RISCHI CONSORZI FIDI**

**Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 Art. 7, comma 47 e successive  
modifiche e integrazioni**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE  
ANNUALITA' 2013**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

**ART. 1**

**OGGETTO E FINALITA'**

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Confidi stessi.
2. L'intervento è finalizzato a favorire la concessione di garanzie da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi alle piccole e medie imprese secondo le modalità di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505 e/o secondo le modalità e i criteri del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

**ART. 2**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. L'intervento è attuato sulla base delle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:
  - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
  - Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214/3 del 9 agosto 2008;
  - Decisione C(2010) n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

- articolo 7 comma 47 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 6, comma 43 della Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012)” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 37 concernente “Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito”
- Legge Regionale 21 gennaio 2014, n. 7 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014)” e in particolare il comma 22 dell’art. 1 che prevede che l’autorizzazione di spesa per l’anno 2013 di cui all’art. 43, comma 4 della L.R. n. 6/2012 e successive modifiche e integrazioni relativa alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi sia mantenuta in conto residui per essere utilizzata nell’esercizio successivo per le medesime finalità
- Legge Regionale 21 gennaio 2014, n. 8 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3/16 del 31 gennaio 2013 con la quale sono state approvate in via definitiva le Direttive di attuazione relative all’intervento “Integrazione Fondo Rischi Consorzi Fidi” di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 art. 7, comma 47 come integrata dalla L.R. 14 Maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, dalla L.R. 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 43 e dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 37;

**ART. 3**

**REQUISITI DEI CONSORZI FIDI**

1. I Consorzi di garanzia collettiva fidi che possono presentare domanda per la ripartizione delle risorse finalizzate all’integrazione del loro fondo rischi devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a. essere costituiti per almeno il 60% da Piccole e Medie Imprese, così come definite dall’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, con l’esclusione delle imprese costituite in forma cooperativa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

- b. essere vigenti alla data del 31 dicembre 2013;
- c. non avere fini di lucro;
- d. avere una sede operativa in Sardegna;
- e. svolgere la propria attività di concessione delle garanzie prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese aventi sede operativa in Sardegna;
- f. operare prevalentemente nel settore industriale e dei servizi, con un ammontare delle garanzie a favore delle imprese operanti in tali settori non inferiore al 60% del totale delle garanzie in essere al 31 dicembre 2013;
- g. essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4

CONCESSIONE DELLA GARANZIA ED INTENSITA' DELL'AIUTO

1. Con le risorse destinate all'integrazione del Fondo rischi i Consorzi Fidi provvedono alla concessione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aventi sede operativa nel territorio regionale, a fronte dei finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività.
2. Per ogni operazione di garanzia effettuata con le risorse assegnate ai sensi delle Direttive di attuazione, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto dovrà essere calcolato *ex ante* utilizzando il metodo di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505. In alternativa, per ragioni motivate, l'aiuto potrà essere determinato secondo la metodologia di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. In tale ultimo caso, la garanzia non potrà eccedere l'80% del prestito sotteso e un importo garantito di 1.500.000,00 euro (o 750.000,00 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000,00 euro (o 375.000,00 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. Se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

pertinente di cui al Regolamento “de minimis”. Il Confidi dovrà dare atto della motivazione nella comunicazione di concessione.

3. Le garanzie non possono essere concesse alle imprese escluse dagli aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE AL FONDO RISCHI

1. Per accedere all'intervento i Confidi interessati devono presentare la domanda, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet della Regione, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) a decorrere dal 21 febbraio 2014. Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, **entro il 14 marzo 2014**.
2. La domanda deve essere trasmessa, in regola con l'imposta di bollo, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del Confidi, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata a Assessorato Regionale dell'Industria, Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, o con **raccomandata a mano** consegnata presso l'ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria, o per **posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale** all'indirizzo [industria@pec.regione.sardegna.it](mailto:industria@pec.regione.sardegna.it). Nel caso di trasmissione della domanda via PEC l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 dovrà essere corrisposta utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo il codice tributo 456T. La scansione della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla PEC all'atto della trasmissione della domanda.
3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
  - copia conforme dell'ultimo bilancio approvato, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla Camera di Commercio competente per territorio;
  - copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti all'atto della presentazione della domanda;
  - copia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio richiedente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante le nuove garanzie erogate nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, al netto delle conferme, qualora il dato non sia presente nella Relazione degli amministratori del Bilancio ufficiale.
- 4. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi necessari per la verifica dei requisiti di ammissibilità o per l'istruttoria, l'Assessorato dell'industria, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande stesse, ne richiederà l'integrazione al Confidi. Il medesimo Confidi è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi.
- 5. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Assessorato darà motivata comunicazione al Confidi interessato delle ragioni dell'inammissibilità.

**ART. 6**

**ISTRUTTORIA E MODALITA' DI SUDDIVISIONE DELLE RISORSE**

1. La Regione adotta ogni atto relativo all'istruttoria delle domande di integrazione al fondo rischi, ripartendo le risorse finanziarie disponibili per il 2013, pari a euro 5.000.000,00, secondo i seguenti parametri:

| <b>Parametro</b>  | <b>Percentuale</b> | <b>Fonte da cui acquisire i dati</b>   |
|---|--------------------|--|
| Nuove garanzie erogate nell'anno precedente alla presentazione della domanda, al netto delle conferme | 40%                | Relazione degli amministratori del Bilancio ufficiale o qualora tale dato non fosse presente nella stessa, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal presidente del CDA e del Collegio sindacale, sulla base delle risultanze aziendali |
| Garanzie in bonis lorde   | 30%                | Relazione sulla gestione del Bilancio ufficiale  |
| Patrimonio di Vigilanza - Patrimonio Netto  | 10%                | Nota integrativa del Bilancio ufficiale  |
| Numero dei soci effettivi   | 10%                | Libro soci e Relazione sulla gestione del Bilancio ufficiale   |
| Rapporto garanzie in bonis/garanzie totali  | 10%                | Relazione sulla gestione del Bilancio ufficiale  |

2. Le risorse relative ad ognuno dei suddetti parametri saranno ripartite proporzionalmente tra i Confidi ammessi all'intervento.
3. L'istruttoria delle domande sarà conclusa entro 45 giorni lavorativi dalla scadenza del termine



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

di presentazione delle stesse. Entro tale termine verranno adottati i provvedimenti di riparto delle risorse tra i Consorzi fidi ammessi.

**ART. 7**

**OBBLIGHI DEI CONFIDI**

1. I Confidi selezionati sono obbligati al rispetto di tutte le condizioni previste dalle Disposizioni per la presentazione delle domande, dalle Direttive di attuazione e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. I Confidi selezionati si impegnano a dare ampia pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia.
3. Nella concessione delle garanzie i Confidi ammessi all'intervento dovranno impegnarsi, per quanto attiene alle risorse di provenienza pubblica, al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto e alla verifica dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare il Consorzio Fidi dovrà acquisire le dichiarazioni, prodotte ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, riguardanti gli aiuti "de minimis" ricevuti dalle imprese beneficiarie negli ultimi tre esercizi finanziari.
4. I Confidi si impegnano a trasmettere, entro un mese dalla sua approvazione, copia del bilancio e della Relazione sulla gestione e una scheda sintetica, sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, esplicitiva dei dati utili alla formazione dei parametri di cui all'art. 6.
5. I fondi rischi costituiti con le risorse regionali dovranno essere utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative, delle spese di funzionamento e/o degli investimenti dei Confidi al di fuori delle garanzie assistite. A tal fine i Confidi si impegnano, all'atto di presentazione della domanda, a costituire e mantenere una contabilità separata ed autonoma per le somme di provenienza pubblica.
6. In caso di liquidazione dei Confidi, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

7. I Consorzi fidi devono inviare annualmente, entro il mese di maggio, un resoconto sintetico dell'operatività del Confidi dal quale emergano i dati elencati all'art. 9 delle Direttive di attuazione.
8. L'Assessorato dell'Industria potrà effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle Direttive di attuazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.

**ART. 8**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il conferimento dei dati personali nonché l'autorizzazione al relativo trattamento sono obbligatori al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente procedimento.
2. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**ART. 9**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente disposto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle direttive di attuazione citate.
2. Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), nonché, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
3. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria.
4. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Regionale e i Confidi beneficiari, non risolvibili in via bonaria, è competente il foro di Cagliari.